studiolegalecelentano.com

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

N.R.G. 10554/2023

Il Giudice Salvatore Franco Santoro,
ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv.to CELENTANO FRANCESCO

ricorrente

contro

Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA

resistente

OGGETTO: ricorso in opposizione a richiesta restitutoria di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza di requisito sanitario.

CONCLUSIONI: come da nota depositata telematicamente dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione parziale alla richiesta dell'*CP_1* del 22.09.2023 di ripetizione di somme percepite indebitamente a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dall'01.07.2023 al 30.09.2023 a seguito di revisione non comunicata, se non tramite avviso di giacenza del plico dell'11.07.2023, affermando la ripetibilità di quelle sole somme percepite dopo la comunicazione alla luce della disciplina applicabile e della giurisprudenza di legittimità richiamata e

domandava l'irripetibilità del rateo di luglio 2023 pari ad € 527,16 in quanto già percepito al momento dell'avviso di giacenza dell'11.07.2023, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione.

Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'irrilevanza della data di comunicazione del verbale di revisione ai fini della ripetibilità del beneficio assistenziale, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.

Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

In materia di indebito assistenziale, con orientamento costante, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato da tempo i seguenti principi cui occorre dare continuità: "… (*omissis*)… *La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).*

La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni

naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".

16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale; principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".

17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.

Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza

dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).

18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

19. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018). …"[1].

Tanto premesso, per il caso in esame, trattandosi di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario a seguito di revisione, occorre avere riguardo all'art. 37, comma 8 L. n. 448/1998 che si riporta:

<< In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle

[1] Così Cass. n. 13915/2021.

provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.>>.

In queste ipotesi, a rilevare ai fini della ripetibilità delle provvidenze economiche indebitamente erogate è la comunicazione della verifica amministrativa, in quanto solo da tale data il percettore diventa consapevole dell'insussistenza del diritto alla prestazione assistenziale.

Tali principi sono stati ribaditi anche con una recente pronuncia della Suprema Corte cui occorre dare continuità: "… (*omissis*)… *il motivo è fondato in base al principio per cui "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);*

8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;

9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che

l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento; …"[2].

Ebbene, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra evidenziati al caso in esame, occorre concludere per la fondatezza della domanda di parte ricorrente.

Ed infatti, il verbale di revisione con il quale è stato accertato il venir meno del requisito sanitario legittimante l'erogazione in favore della parte ricorrente del beneficio dell'indennità di accompagnamento è stato inviato alla parte ricorrente per compiuta giacenza in data 11.07.2023, allorquando il rateo del mese di luglio le era stato già erogato.

In mancanza di conoscenza della ragione oggettiva dell'indebito da parte della ricorrente in epoca anteriore alla data di invio del verbale di revisione, la percezione del rateo di indennità di accompagnamento di luglio 2023 non può addebitarsi alla ricorrente né ritenersi frutto di comportamento doloso e la somma erogata è irripetibile, operando il principio dell'affidamento ingenerato nel percettore in buona fede.

Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.

Va dichiarato irripetibile il rateo di indennità di accompagnamento di luglio 2023 dell'importo di € 527,16.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della

[2] Così Cass. n. 24180/2022.

studiolegalecelentano.com

controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- **accerta e dichiara** l'irripetibilità del rateo di indennità di accompagnamento di luglio 2023 dell'importo di € 527,16;
- **condanna** la parte resistente *CP_1* al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € *Importo_1* a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Bari,25/01/2024 Il Giudice del lavoro

Salvatore Franco Santoro